SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 164/L

DECRETO LEGISLATIVO 30 settembre 2004, n. **268.**

Attuazione della direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

04G0295

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 novembre 2004, n. **265.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. Al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 3 devono conformarsi ai principi ed ai criteri direttivi di cui al comma 5, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

5. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle diverse responsabilità e competenze come individuate nei regolamenti (CE) n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004;

b) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

c) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso n. 14 ICAO;

d) fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;

e) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;

f) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

g) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;

h) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega;

i) salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2004, N. 237

All'articolo 1:

al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: «svolge,», *sono inserite le seguenti:* «quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme,», *le parole:* «Regolamento (CE) n. 549/2004» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» *e le parole:* «, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/ 2004» *sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole:* «indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» *sono aggiunte le seguenti:* «, ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «assicura la conformità» *sono sostituite dalle seguenti:* «garantisce la conformità».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. - *(Disposizioni sulle gestioni aeroportuali)*. – *1.* Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonché le modalità di definizione e approva-

zione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.

4. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.

Art. 1-*ter*. - *(Esercizio della vigilanza).* – *1.* Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.-N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «previo raccordo» *sono sostituite dalla seguente:* «coordinandosi»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione»;

al comma 4, dopo le parole: «ENAV s.p.a.» *sono inserite le seguenti:* «, ai vettori» *e dopo le parole:* «o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea» *sono aggiunte le seguenti:* «afferenti alla struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale)».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Controllo e divieto di partenza degli aeromobili). – 1.* Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 801. - *(Controllo degli aeromobili).* – L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.

Art. 802. - *(Divieto di partenza).* – L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale"».

All'articolo 4:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, le parole: «Regolamento (CE) n. 550/2004» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-*ter.* All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".

3-*quater.* Il comma 3-*ter* non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3104):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (LUNARDI) il 17 settembre 2004.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 21 settembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 settembre 2004.

Esaminato dalla 8ª commissione il 21, 22 e 23 settembre 2004; il 6, 12, 13 e 14 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 14, 19 e 20 ottobre 2004 ed approvato il 27 ottobre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5382):

Asssegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 27 ottobre 2004 con pareri dei Comitato per la legislazione e delle commissioni, I, IV, V, XI e XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 28 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 28 ottobre 2004, ed approvato, con modificazioni, il 3 novembre 2004.

Senato della Repubblica (atto 3104-*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 3 novembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 4 novembre 2004.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 4 novembre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5382-*B*):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 4 novembre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 4 novembre 2004.

Esaminato in aula l'8 novembre 2004 ed approvato il 9 novembre 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 49.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all'articolo 2, comma 2:

— L'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, così recita:

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi). — (Omissis).*

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.».

Note all'articolo 2, comma 4:

— La legge 17 aprile 1956, n. 561, recante: «Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1956, n. 156.

Note all'articolo 2, comma 5, lettera a):

— Il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 marzo 2004, n. L 96.

— Il Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 marzo 2004, n. L 96.

— Il Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 marzo 2004, n. L 96.

— Il Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2004, n. L 96.

040G0302

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n. **266.**

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Art. 2.

Servizio civile

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005».

Art. 3.

Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi

1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui a decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

Art. 4.

Ente irriguo umbro-toscano

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di quattro anni».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;

b) al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Art. 6.

Trattamento di dati personali

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».

Art. 7.

Codice della strada

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è abrogato.

2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis.* Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.»;

b) il comma 2-*ter* è sostituto dal seguente:

«2-*ter.* Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Art. 8.

Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

Art. 9.

Fornitura e manutenzione dei locali scolastici

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

Art. 10.

Personale docente e non docente universitario

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

Art. 11.

Programma Socrates

1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

Art. 12.

Consorzi agrari

1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».

Art. 13.

Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Art. 14.

Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti

1. Il termine di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2005.

Art. 15.

Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 16.

Canoni demaniali marittimi

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è differito al 15 dicembre 2004.

Art. 17.

Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006

1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2004-2006».

Art. 18.

Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza

1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

Art. 19.

Tutela della salute dei non fumatori

1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0301

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 settembre 2004, n. **267.**

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1° giugno 1998, concernente le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni metropolitani.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano sociale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole medie imprese e d'importanza minore approvata dalla commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 12 gennaio 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L/10 del 13 gennaio 2001;

Visto il regolamento (CEE) n. 69/01 della commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti *de minimis*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L/10 del 13 gennaio 2001;

Visto il regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano (decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 225 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 1998);

Tenuto conto delle problematiche emerse per l'attuazione degli interventi in aree di degrado urbano;

Ritenuto di voler modificare e sostituire il regolamento n. 225/98;

Udito il parere n. 174/04 del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 12626 del 25 giugno 2004;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Programma di intervento

1. Fino all'attuazione degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai soli esclusivi fini applicativi del presente regolamento, le amministrazioni dei comuni capoluogo autorizzate a predisporre programmi di intervento per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono, sulla base dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia. I programmi di intervento hanno come obiettivo prioritario il superamento di situazioni di crisi socio-ambientale in particolari aree sul territorio amministrato.

2. I programmi di intervento evidenziano:

a) le aree di degrado urbano e sociale;

b) gli indicatori che misurano il degrado socio-economico e ambientale;

c) le attività da intraprendere e le azioni prioritarie;

d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle economiche ed imprenditoriali;

e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati;

f) gli obiettivi perseguiti;

g) la durata e il fabbisogno finanziario del programma e delle singole azioni.

3. Le aree di degrado urbano e sociale devono essere geograficamente identificabili e omogenee e presentare indici socio-economici inferiori ai valori medi dell'intero territorio comunale, ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientali.

Art. 2.

Presentazione dei programmi di intervento e obbligo di relazione

1. Le amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 che intendono realizzare progetti di investimento nelle aree di degrado urbano e sociale, trasmettono ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle attività produttive, di cui allo stesso articolo 8, comma 1, i relativi programmi di intervento sia al Ministero delle attività produttive che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Eventuali variazioni del programma originario devono essere tempestivamente comunicate al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione entro il mese di gennaio di ciascun anno, sullo stato di attuazione degli interventi previsti nonché una relazione finale sulla realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni nell'esercizio immediatamente precedente.

4. Le relazioni devono essere accompagnate da schede tecniche, redatte dai comuni in accordo con il Ministero delle attività produttive, di rilevazione qualitativa e quantitativa dei dati e degli elementi oggetto del monitoraggio degli interventi realizzati con il programma.

Art. 3.

Azioni finanziabili

1. I programmi di intervento presentati dai comuni possono includere il finanziamento delle seguenti azioni:

a) animazione economica, assistenza tecnica per la progettazione ed avvio di iniziative imprenditoriali, promozione per la partecipazione di imprese a fiere;

b) interventi formativi riguardanti l'auto impiego e la creazione di impresa;

c) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialità;

d) animazione e assistenza tecnica alla costituzione di consorzi e imprese miste con partecipazione maggioritaria di imprese localizzate nell'area di intervento;

e) interventi per sviluppare l'associazionismo economico, a cooperazione aziendale;

f) interventi per la creazione di servizi nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità e dell'informazione a favore delle imprese;

g) interventi per la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;

h) partecipazione o costituzione di fondi di garanzia fidi da destinare alle finalità previste dal presente regolamento;

i) interventi su immobili a disponibilità pubblica e infrastrutture strettamente funzionali al potenziamento e/o all'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali o di servizi a sostegno dell'impresa.

Art. 4.

Agevolazioni alle piccole imprese

1. Alle piccole imprese, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sono concesse agevolazioni non superiori al limite degli aiuti *de minimis*, così come definito dalla commissione dell'Unione europea con regolamento n. 69/2001 che ha stabilito il massimale in 100.000 euro su un periodo di tre anni.

2. Le amministrazioni comunali concedono e liquidano contributi di cui al comma 1, commisurati ai costi ammissibili alle agevolazioni secondo le seguenti misure massime espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL) che è il rapporto tra il valore dell'agevolazione, al lordo di eventuali imposte gravanti su di essa e l'importo dei costi agevolati effettivamente sostenuti: ambedue gli importi, quello dell'agevolazione concessa

e quello dei costi sostenuti, sono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. L'agevolazione è nei limiti del:

a) 65% per le aree depresse come definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 al sostegno transitorio (S.T.) a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già dell'obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del trattato dell'Unione europea;

b) 50% per le restanti zone.

Per i contributi, concessi alle imprese per la produzione e per gli investimenti, i comuni provvederanno ad adeguare i propri interventi a carico delle risorse finanziarie trasferite secondo le modalità e criteri indicati dall'articolo 72, comma 2 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289).

3. Le amministrazioni comunali, possono altresì concedere alle piccole imprese, per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, le agevolazioni nei limiti di cui al comma 1 secondo ulteriori modalità, quali contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da banche, finanziamenti agevolati attraverso l'istituzione di fondi di rotazione nonché sgravi su imposte locali e garanzie fidi sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *h)*.

4. L'impresa è tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni e di impegnarsi a non richiederle per il futuro.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea relative alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese.

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente articolo, sono le piccole imprese, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e le imprese sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), che alla data di chiusura del bando per la presentazione delle domande di agevolazione rientrano nei limiti individuati nell'ambito del regime agevolativo di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Art. 5.

Spese ammissibili alle agevolazioni

1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 4 le spese, al netto dell'IVA, comunque connesse alla realizzazione del progetto. Tali spese possono riguardare:

a) studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza nel limite del dieci per cento del programma di investimenti;

b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, ricerca di sviluppo;

c) opere murarie e/o lavori assimilati, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali;

d) impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;

e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore.

2. Per le nuove imprese l'amministrazione comunale può concedere agevolazioni a fronte delle spese sostenute dall'impresa in conto gestione per un periodo continuativo di attività non superiore a ventiquattro mesi.

3. Le spese di gestione agevolabili sono quelle documentate e relative: alle spese per materie prime, semilavorati, prodotti finiti; alle spese di locazione; alle spese per formazione e qualificazione del personale; alle spese per prestazione di servizi. Restano escluse le spese di gestione relative al personale nonché ai rimborsi ai soci.

4. Le spese di cui al comma 1 sono agevolate se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti alla data della domanda.

5. L'ultimazione del progetto deve avvenire non oltre ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione; non sono ammessi alle agevolazioni i pagamenti effettuati successivamente a detta data.

6. La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dall'effettivo pagamento.

7. L'amministrazione comunale può prevedere la concessione di agevolazioni, nel limite di cui all'articolo 4, comma 1, per l'acquisto di beni con locazione finanziaria.

Art. 6.

Modalità di presentazione della domanda di agevolazione delle piccole imprese

1. Le amministrazioni comunali stabiliscono le informazioni che devono essere contenute nella domanda di concessione e liquidazione dei contributi, nonché le documentazioni, le dichiarazioni e le certificazioni da inviare a corredo della domanda.

2. Il Comune provvede direttamente all'istruttoria delle domande di cui al comma 1 ovvero assegna l'incarico dell'istruttoria ad un soggetto esterno prestatore di servizi scelto ai sensi del successivo articolo 8, comma 3.

3. I criteri e le modalità per la selezione delle domande di contributo sono determinati e adeguatamente pubblicizzati da parte dell'amministrazione comunale.

4. Il Comune può stabilire per l'approvazione delle domande delle priorità attinenti l'attività economica

e/o l'assunzione, entro limiti percentuali, di lavoratori tra le persone domiciliate o comunque residenti nell'area di degrado.

5. L'istruttoria per la concessione del contributo è conclusa entro centoventi giorni dalla data di chiusura del bando per la presentazione della domanda di agevolazione.

6. Le agevolazioni sono concesse tenuto conto della compatibilità dei progetti con le caratteristiche socio-economiche dell'area di intervento, dell'affidabilità del piano finanziario delle iniziative, della validità sotto il profilo tecnico del progetto e della potenzialità del mercato di riferimento.

7. Tra le modalità di erogazione del contributo può essere prevista la liquidazione delle anticipazioni nella misura massima del quaranta per cento.

8. Il Comune può approvare, su domanda del beneficiario dell'agevolazione, variazioni del progetto e deve altresì indicare nel bando e nel provvedimento di concessione per quali variazioni l'agevolazione viene revocata.

9. Il saldo del contributo a seguito della realizzazione del progetto di investimento è erogato dopo le verifiche sulle spese, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria prodotta dal beneficiario.

Art. 7.

Revoche e controlli

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'amministrazione comunale incaricata delle verifiche e dei controlli.

2. L'amministrazione comunale può disporre la revoca del contributo, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 8, per inosservanza degli obblighi previsti nel presente decreto e nel provvedimento di concessione.

3. Le agevolazioni sono revocate nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti o alienati nei tre anni successivi alla data in cui ha avuto termine il progetto.

4. Le somme da restituire, da parte del soggetto agevolato, sono rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e maggiorate del tasso legale.

5. Il Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può revocare il trasferimento dei fondi assegnati ai Comuni, di cui al comma 1 dell'articolo 1, dopo l'approvazione dei programmi nei casi in cui:

a) i programmi non risultano posti in esecuzione dopo sei mesi dall'approvazione del programma da parte dei comuni medesimi;

b) risultano attuate, in tutto o in parte, iniziative difformi dai programmi stessi. Nel caso di difformità parziali quando queste non alterino i programmi e le finalità ad essi collegate, la revoca può essere disposta soltanto con riferimento alle parti difformi.

Art. 8.

Disponibilità finanziarie

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono ripartite annualmente tra i Comuni — sulla base delle risorse di cassa disponibili — in misura proporzionale alla popolazione residente, le disponibilità stanziate per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. Le somme di cui al comma 1, sulla base delle risorse di cassa disponibili, affluiscono al bilancio comunale e l'amministrazione competente provvede all'istituzione di un apposito capitolo di spesa con contabilità separata. Allo stesso capitolo possono affluire eventuali risorse proprie del Comune ovvero quelle assegnate da legge regionale o nazionale o da regolamento comunitario per le attività di programmi volti al risanamento di aree di degrado urbano e sociale.

3. I Comuni devono destinare una quota non inferiore al sessanta per cento delle disponibilità finanziarie assegnate alla concessione di agevolazioni alle imprese di cui all'articolo 4. La quota parte delle risorse residue è assegnata agli interventi per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 3. Il Comune per le attività di cui all'articolo 3 nonché del comma 2 dell'articolo 6 può avvalersi di soggetti esterni stipulando a tal fine appositi contratti con procedure di scelta ad evidenza pubblica.

4. Le spese di cui all'articolo 2 sostenute dal Comune per l'elaborazione e la gestione del programma sono poste a carico delle risorse assegnate agli investimenti per l'attuazione dell'articolo 3 nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse. Le spese sostenute dal comune per le attività di promozione e di pubblicizzazione dei bandi nonché le spese per l'istruttoria e la valutazione delle domande, per le verifiche e per i controlli, per gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono poste a carico delle risorse assegnate alla concessione delle agevolazioni alle imprese nel limite massimo dell'8 per cento delle stesse.

5. Le disponibilità di cui al comma 3 relative all'espletamento delle azioni di cui all'articolo 3 che non risultano essere state assegnate, nei tre esercizi successivi all'anno in cui con decreto del Ministro delle attività produttive sono state ripartite le risorse da trasferire per gli interventi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a soggetti giuridici che devono realizzare le opere o fornire servizi, sono restituite al Ministero salvo una proroga al predetto termine — fino al massimo di un anno — su motivata istanza da parte del Comune.

6. Le disponibilità di cui al comma 3, relative alla concessione delle agevolazioni alle imprese, che non risultano essere state assegnate nei due esercizi successivi all'anno in cui, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono state ripartite le risorse da trasferire per gli interventi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono restituite al Ministero. Questi, su motivata istanza del Comune, può concedere una proroga al predetto termine per un massimo di un anno.

7. Le somme per interessi e rimborsi di cui al comma 1 dell'articolo 7 non impegnate entro il secondo anno dalla chiusura dell'esercizio nel quale si è prodotta

la disponibilità delle somme stesse sono restituite al Ministero delle attività produttive. La relativa contabilizzazione deve essere effettuata nell'anno in cui si verifica il pagamento.

8. Il Ministero delle attività produttive provvede ad informare annualmente i Comuni delle somme restituite di cui ai commi 5, 6 e 7 e su loro domanda provvede ad assegnare le disponibilità in misura proporzionale ai costi dei progetti non ammessi alle agevolazioni per mancanza di fondi nel biennio precedente.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto 1° giugno 1998, n. 255, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 356

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1997, n. 186, così recita:

«Art. 14 *(Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano)*. — 1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea.

3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma è trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è trasferita la potestà di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste».

— Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante, disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O., è il seguente:

«Art. 22 *(Aree metropolitane)*. — 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.

3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.».

— Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O., è il seguente:

«Art. 23 *(Città metropolitane)*. — 1. Nelle aree metropolitane di cui all'art. 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a *referendum* a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.

5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni

provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.

7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.».

— Per il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1997, n. 186, vedasi le note alle premesse.

— La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1990, n. 135, S.O.

Note all'art. 4:

— Il regolamento (CEE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in materia di aiuti *de minimis* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L/10 del 13 gennaio 2001.

— Il testo dell'art. 27, comma 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302, S.O., che aggiunge la lettera *a-bis)* all'art. 1, comma 1, decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, così recita:

«*a-bis)* Per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;

2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-*b* deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;».

— Il testo dell'art. 6 del regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1260, del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 26 giugno 1999, n. L 161. Entrato in vigore il 29 giugno 1999, così recita:

«Art. 6 *(Sostegno transitorio)*. — 1. In deroga all'art. 3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'art. 3, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2 del presente regolamento, beneficiano a titolo transitorio del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005.

All'atto dell'adozione dell'elenco di cui all'art. 3, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, secondo le disposizioni dell'art. 4, paragrafi 5 e 6, l'elenco delle zone di livello NUTS III appartenenti a tali regioni che beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1.

Tuttavia nell'ambito del limite di popolazione delle zone di cui al secondo comma e nel rispetto dell'art. 4, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione, su proposta di uno Stato membro, può sostituire tali zone con zone di livello NUTS III o inferiori a questo livello che fanno parte di quelle regioni che soddisfano i criteri dell'art. 4, paragrafi da 5 a 9.

Le zone appartenenti alle regioni che non figurano nell'elenco di cui al secondo e al terzo comma continuano a beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE, dello SFOP e del FEAOG, sezione "orientamento", esclusivamente, nell'ambito del medesimo intervento.

2. In deroga all'art. 4, le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5*b* in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco di cui all'art. 4, paragrafo 4 del presente regolamento beneficiano, a titolo transitorio, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, del sostegno del FESR nel quadro dell'obiettivo n. 2, in virtù del presente regolamento.

Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone beneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'obiettivo n. 3 alla stregua delle zone cui si applica l'obiettivo n. 3, nonché del sostegno del FEAOG, sezione "garanzia" nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel quadro delle sue azioni strutturali nel settore della pesca nelle regioni non coperte dall'obiettivo n. 1».

— Il testo dell'art. 72, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, S.O., così recita:

«2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.».

— La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante, disciplina delle cooperative sociali, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1991, n. 283.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1992, n. 249, così recita:

«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanzianenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1997, n. 186, vedasi le note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa col Ministro per la solidarietà sociale 1° giugno 1998, n. 225, recante regolamento concernente modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1998, n. 161.

04G0297

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE

DECRETO 30 luglio 2004.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Aldo Brancher.

IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 2004, con il quale il senatore Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2004, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali e la devoluzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale l'on. Aldo Brancher è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2004, recante delega di funzioni al Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, senatore Roberto Calderoli, con il quale si dispone, in particolare, che le funzioni oggetto della delega possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Aldo Brancher;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al predetto Sottosegretario di Stato la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficiente l'espletamento delle relative funzioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e delle attività di coordinamento formulati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Aldo Brancher, è incaricato di coadiuvare il Ministro nell'esercizio delle funzioni di competenza concernenti:

a) le riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento alla normativa di rango costituzionale, a quella relativa agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo;

b) l'attività di studio e di confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali competenti, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea;

c) il conferimento di funzioni e la devoluzione di poteri alle istituzioni delle autonomie, anche in considerazione delle proposte in materia di federalismo predisposte in ambito parlamentare o governativo;

d) la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni al Ministro delegate.

2. Nell'ambito delle predette funzioni, il Sottosegretario di Stato è incaricato:

a) di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta;

b) di intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, per lo svolgimento di interpellanze o di interrogazioni a risposta orale, in rappresentanza del Ministro, nei casi di sua assenza o impedimento ovvero nei casi in cui il Ministro lo reputi necessario;

c) di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari;

d) di rappresentare il Governo, in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito dei lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma l'esclusiva potestà del Ministro sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 luglio 2004

Il Ministro: CALDEROLI

Registrato alla Corte di conti il 6 agosto 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 37

04A10825

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Utenti macchine agricole Sipontina», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del avoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materi di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Utenti macchine agricole Sipontina», con sede in Foggia, via S. M. della Neve n. 37, costituita in data 25 marzo 1969, con atto a rogito notaio Emilio Pennacchio, repertorio n. 191254, tribunale di Foggia, R. P. n. 924 registro società/imprese n. 2378, p. IVA/c.f. n. 00365120716 pos. BUSC 1084/108149, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 ottobre 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A10832

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Atena», in Lucera.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Atena» con sede in Lucera, via Campanile n. 52, costituita in data 19 gennaio 2000, con atto a rogito notaio Francesco Di Bitonto, repertorio n. 48738, tribunale di Lucera, registro società/imprese n. 31248, p. IVA/CF 03058910716, pos. BUSC 5733/315077, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 ottobre 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A10836

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «San Leonardo PSC», in Lesina.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545, *septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizone è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «San Leonardo PSC», con sede in Lesina, via P. Piemonte n. 5, costituita in data 30 aprile 2001, con atto a rogito notaio Renato Di Biase, repertorio n. 36931, tribunale di Foggia, R.P. n. 4502, registro società/imprese n. 27153, p. IVA/CF 03122930716, pos. BUSC 5278/298764, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 ottobre 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A10837

DECRETO 5 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agritours», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2004 dell'avviso di istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizone è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Agritours», con sede in Foggia, via Onorato n. 30, costituita in data 22 gennaio 1999, con atto a rogito notaio Emma La Monica, repertorio n. 50943, tribunale di Foggia, R.P. n. 4158, registro società/imprese n. 19682, p. IVA/CF 02367160716, pos. BUSC 4899/286958, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 ottobre 2004

Il dirigente: PISTILLO

04A10838

DECRETO 22 ottobre 2004.

Scioglimento della società «Lomb Calabria - Società cooperativa a r.l.», in Rosarno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreto direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 14 ottobre 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non ha depositato alcun bilancio d'esercizio;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società «Lomb Calabria - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rosarno costituita per rogito notaio dott. Domenico Pulejo in data 6 novembre 1985, repertorio n. 4431, registro società n. 1539, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 22 ottobre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A10811

DECRETO 22 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Mimosa - Soc. coop. a r.l.», in Caulonia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 16 ottobre 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non presenta i bilanci d'esercizio da più di cinque anni;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «La Mimosa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Caulonia costituita per rogito notaio dott. Antonio Santacroce in data 22 marzo 1989, repertorio n. 14105, registro società n. 2164, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 22 ottobre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A10812

DECRETO 26 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Facchini Lombardia a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel comma 1 dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorchè preesistenti; nel caso in specie: la scadenza del termine di durata e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Facchini Lombardia a r.l.», con sede in Milano, via Porro Lambertenghi, 9;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 5 maggio 1997 relativo alla società cooperativa «Facchini Lombardia a r.l.» con sede in Milano, via Porro Lambertenghi, 9, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione e non emerge attivo da liquidare.

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione).

Decreta:

La società cooperativa «Facchini Lombardia a r.l.», sede legale in Milano, via Porro Lambertenghi, 9, costituita per rogito notaio dott. Antonietta Leonzio di Roma, in data 13 maggio 1980, repertorio n. 1882/683 racc. B.U.S.C. n. 10664/178878; tribunale di Milano, registro società n. 196912, volume 5540, fascicolo 12, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 26 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10813

DECRETO 26 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Custodi auto a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la Circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere del Commissione centrale per le Cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Custodi auto a r.l.», con sede in Milano, via Turati n. 29;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della Cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria.»;

Visto il verbale ispettivo in data 31 marzo 1999 relativo alla società cooperativa «Custodi auto a r.l.», con sede in Milano, via Turati n. 29 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1987, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le Cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilancio dopo quello al 31 dicembre 1987);

Decreta:

La società cooperativa «Custodi auto a r.l.», via Turati n. 29, costituita per rogito notaio dott. Luigi Perillo di Cesano Maderno in data 23 settembre 1987, repertorio n. 4611 racc. n. 1046, BUSC n. 13160/232009 codice fiscale n. 09950170152, Trib. Milano Reg. Soc. n. 278859, vol. 7158, fasc. 9, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1987, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 26 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10807

DECRETO 26 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «F.A.C. service a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la Circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere del Commissione centrale per le Cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «F.A.C. service a r.l.», con sede in Milano, via Tiziano n. 21;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della Cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria.»;

Visto il verbale ispettivo in data 19 ottobre 1996 relativo alla società cooperativa «F.A.C. Service a r.l.», con sede in Milano, via Tiziano n. 21 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le Cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione);

Decreta:

La società cooperativa «F.A.C. service a r.l.», sede legale in Milano, via Tiziano n. 21, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano in data 30 novembre 1991, repertorio n. 178685 racc. n. 13374, BUSC n. 14554/258171 Trib. Milano Reg. Soc. n. 321725, fasc. 19, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 26 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10808

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Idea Ambiente - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 marzo 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Idea Ambiente - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Roma, (codice fiscale 03071860179) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 245-*terdecies* del codice civile e il dott. Pierantonio Stefano Boffa, nato a Torino il 24 dicembre 1962, domicilato in Torino, corso Vinzaglio n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10839

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 ottobre 2004.

Ammissione ai progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposte da costituende società, per un'impegno di spesa di euro 13.393.873,44.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8, 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 9 marzo 2004, 23 marzo 2004, 14 aprile 2004, 11 maggio 2004, 8 giugno 2004 e 20 luglio 2004 riportate ai punti 3 dei rispettivi resoconti sommari;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal Comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Visto il decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca, presentati ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Per i progetti che prevedono l'intervento M.I.U.R. nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa, la durata dell'ammortamento è stabilito come segue:

progetti che prevedono una durata fino a 24 mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma dei presente articolo, nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in 10 anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre 24 mesi fino a 48 mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo, nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in 9 anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre 48 mesi fino a 60 mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento è fissato in 8 anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

La relativa spesa di euro 13.393.873,44 nella forma di contributo nella spesa per attività di ricerca, di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse, utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5459

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5459 del 02/03/2001 Comitato del 14/04/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Messa a punto di sistemi innovativi di gestione e monitoraggio ambientale di gabbie di allevamento off - shore e verifica delle prestazioni.

Inizio: 01/06/2002

Durata Mesi: 18

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A.
PALERMO (PA)

- Costo Totale ammesso Euro 926.772,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 820.204,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 106.568,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 820.204,00	€ 106.568,00	€ 926.772,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 820.204,00	€ 106.568,00	€ 926.772,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5459

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	622.098,41
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5460

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5460 del 02/03/2001 Comitato del 20/07/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Evoluzione del modello ISAIA (Identificazione di Soluzioni e Applicazioni Info - Telematiche in Azienda) per le PMI siciliane

Inizio: 18/02/2003

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A.
PALERMO (PA)

- Costo Totale ammesso Euro 929.620,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 661.570,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 268.050,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 661.570,00	€ 268.050,00	€ 929.620,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 661.570,00	€ 268.050,00	€ 929.620,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5460

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	583.721,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 10038

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10038 del 31/07/2001 Comitato del 23/03/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Progettazione e validazione di prototipi di Memorie non Volatili in tecnologie avanzate.

Inizio: 02/02/2002

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 04/12/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

STMicroelectronics S.R.L.
AGRATE BRIANZA (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 5.379.931,52
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.925.986,56
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.453.944,96

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.925.986,56	€ 2.453.944,96	€ 5.379.931,52
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.925.986,56	€ 2.453.944,96	€ 5.379.931,52

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60 %	35 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	30 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	25 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	25 %	0 %	0 %
Extra UE	50 %	25 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 10038

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.614.472,63
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 10044

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10044 del 31/07/2001 Comitato del 08/06/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Metodologie innovative per la previsione e il miglioramento delle prestazioni in servizio di materiali e componeneti tubolari impiegati nel settore off-shore acque profonde dell''industria petrolio gas.

Inizio: 01/02/2004

Durata Mesi: 48

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 04/12/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A.
ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 5.505.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 5.505.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 4.145.000,00	€ 0,00	€ 4.145.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 1.360.000,00	€ 0,00	€ 1.360.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.505.000,00	€ 0,00	€ 5.505.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 10044

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.717.500,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dll'esperto scientifico, dell'effettiva attivazione della nuova sede di Cagliari con un organico pari ad almeno 4 unità.

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10539

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 10539 del 10/09/2001 Comitato del 11/05/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Ricerca e sviluppo di metodologie e apparato adatto a processi per la deposizione di strati organici e ibridi ultrasottili di interesse industriale.

Inizio: 10/11/2001

Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

NANOWORLD PROJECTS EUROPE S.P.A.

MILANO (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	981.991,14
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	792.761,34
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	189.229,80
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 792.761,34	€ 189.229,80	€ 981.991,14
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 792.761,34	€ 189.229,80	€ 981.991,14

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10539

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	689.185,90
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni :
- delibera dei soci di impegno all'aumento del capitale sociale o in c/aumento capitale sociale per 250 mila euro all'atto della stipula del contratto.
- versamento di 150mila euro alla prima erogazione.
- versamento dei residui 100 mila euro alla seconda erogazione.

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10845

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10845 del 18/09/2001 Comitato del 08/06/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di una nuova tecnologia di "Die-bonding" mediante colle epossidiche cariche di argento per dispositivi microelettronici di potenza (TE.DIE.MI.)

Inizio: 01/01/2002

Durata Mesi: 27

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Consorzio Catania Ricerche
CATANIA (CT)

- Costo Totale ammesso Euro 825.500,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 728.920,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 96.580,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 728.920,00	€ 96.580,00	€ 825.500,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 728.920,00	€ 96.580,00	€ 825.500,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10845

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	594.980,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 13576

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 13576 del 28/12/2001 Comitato del 09/03/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Progetto WLBI (Wafer Level Burn-In) - Metodologie e tecnologie innovative per lo sviluppo di tecniche di burn-in su wafer per l''industria elettronica

Inizio: 15/09/2003

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Eles Semiconductor Equipment S.R.L.
TODI (PG)

- Costo Totale ammesso Euro 5.636.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 5.298.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 338.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 4.140.000,00	€ 235.000,00	€ 4.375.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 1.133.000,00	€ 103.000,00	€ 1.236.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.298.000,00	€ 338.000,00	€ 5.636.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 13576

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.735.850,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
- verifica che il numero dei ricercatori (assunti o trasferiti da altra sede in modo permanente) stabilmente occupati presso la sede di Catania risulti alla data del 30/4/04 non inferiore a 6 unità.
- impegno da parte dell'impresa ad ampliare l'organico stabilmente operante presso la sede di Catania fino a 9 unità entro la fine del 2004, fino ad almeno 12 unità entro il primo semestre del 2005 e fino ad almeno 14 *unità entro il primo semestre del 2006.*
- impegno da parte dell'impresa a completare tutti gli investimenti ammessi fra le "Attrezzature" entro il primo semestre 2005 (di cui almeno 200 k€ da sostenere entro il primo semestre del 2004, e almeno k€ 480 entro al fine del 2004). per il dettaglio delle Attrezzature ammesse si farà riferimento all pag. 6 dell'allegato 1 al supplemento istruttorio di relazione tecnico-scientifica dell'esperto ed al suo giudizio indicato a pag. 3.

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5266

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5266 del 13/05/2002 Comitato del 09/03/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Recupero e bonifica delle acque di vegetazione e compost, associati alla produzione di bio-fitofarmaci per l''agricoltura biologica

Inizio: 30/06/2003

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

SAIPAN S.R.L.
Cava dei Tirreni (SA)

Ippocratica Diagnostica S.A.S.
SALERNO (SA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" - DIARBOPAVE - FAC. AGRARIA
Portici (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 1.263.290,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 817.680,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 445.610,00

  al netto di recuperi pari a Euro 272.570,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 817.680,00	€ 445.610,00	€ 1.263.290,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 817.680,00	€ 445.610,00	€ 1.263.290,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5266

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	836.065,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte della SAIPAN SRL della documentazione comprovante l'avvenuto aumento del capitale sociale di almeno € 100.000.

04A10651

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Servizio sanitario nazionale 2004 - Ripartizione quota di parte corrente. (Deliberazione n. 26/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono state elevate rispettivamente al 42,5% ed al 29%;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda a questo Comitato, su proposta del Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta tra l'altro disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale;

Visto l'Accordo dell'8 agosto 2001 con il quale il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno convenuto di determinare la disponibilità complessiva di risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale quantificandole per l'anno 2004 in 80.500.653.317,98 euro, alle quali va aggiunta una ulteriore quota di 774.685.348,63 euro per le finalità espresse nei punti 16 e 17 dell'Accordo stesso;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 31, (legge finanziaria 2002) che assegna euro 5.000.000 al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il corrente anno;

Visto che con decreto 10 aprile 2002 del Ministero della salute e del Ministero della giustizia, di attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria», è stato individuato (art. 1) il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti e (art. 2) il trasferimento delle risorse da assegnare al Fondo sanitario nazionale includendo anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota del 24 marzo 2004, n. 0036547 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che fissa in via definitiva le disponibilità complessive per il Servizio sanitario nazionale 2004 in 81.287.290.000 euro e richiama la propria nota dell'11 novembre 2003, n. 132059, inviata al Ministero della salute, dove specificava che il riparto di detta somma era comprensivo delle somme previste dall'Accordo 8 agosto 2001, dal riequilibrio di cui ai punti 16 e 17 dell'Accordo stesso, dall'art. 52, comma 31 della legge n. 448/2001 e dall'art. 2 del decreto interministeriale 10 aprile 2002, sopra citati;

Visto altresì l'art. 3, comma 52, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004) che incrementa, in deroga all'Accordo sopra riportato ed in relazione a quanto previsto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria di euro 550.000.000 per l'anno 2004 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003;

Vista la nota n. 916 del 17 febbraio 2004, con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso l'intesa espressa nella seduta del 12 febbraio 2004, repertorio n. 1924, il cui contenuto si richiama integralmente;

Vista, in particolare, la tabella allegata alla suddetta nota n. 916/2004 che riporta la somma di 10.000.000 euro, a valere sull'intero importo di 550.000.000 euro sopracitato, destinato ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003, quale contributo per il contratto degli Istituti zooprofilattici;

Viste le note numeri 5213 e 5821 datate rispettivamente 1° e 5 marzo 2004 del Ministero della salute che richiamano il documento trasmesso dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni in data 12 febbraio 2004, repertorio n. 1924, per quanto concerne la proposta di riparto tra le regioni interessate e la finalizzazione di alcuni importi specifici;

Delibera:

A valere sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale — parte corrente anno 2004 — ammontanti a 81.287.290.000 euro, vengono ripartiti i seguenti importi:

1) 78.748.952.000 euro tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, secondo quanto indicato nella tabella (allegato 1) che fa parte integrante della presente delibera. L'ospedale Bambino Gesù e l'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta vengono finanziati in base ai valori utilizzati nella compensazione della mobilità concordata;

2) 6.840.000 euro, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 10 aprile 2002 (medicina penitenziaria);

3) 774.680.000 euro, quale Fondo di riequilibrio tra le regioni ai sensi dell'Accordo dell'8 agosto 2001 (punti 16 e 17);

restano da finalizzare:

4) 1.155.128.000 euro per programmi speciali previsti dal Piano sanitario nazionale a norma della legge n. 662/1996, art. 1, commi 34 e 34-*bis;*

5) 601.690.000 euro per il finanziamento delle quote vincolate, di cui viene però, con la presente delibera, assegnato l'importo di:

111.456.000 euro per la Croce Rossa Italiana;

150.000.000 di euro per il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, relativamente al Fondo sanitario nazionale 2004, il cui riparto è riportato nella tabella (allegato 2) che fa parte integrante della presente delibera;

Rispetto ai punti 4) e 5) restano accantonate, rispettivamente, le somme di 1.155.128.000 euro e 340.234.000 euro, in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute.

A valere sulle disponibilità recate dall'art. 3, comma 52, della legge n. 350/2003, richiamata in premessa, è ripartita tra le regioni interessate la somma di 550.000.000 euro per l'anno 2004 per il rinnovo contrattuale 2002-2003, di cui 10.000.000 euro finalizzati al contratto dei dipendenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali, secondo la tabella allegata (allegato 3) che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 255

ALLEGATO 1

FINANZIAMENTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 2004

(Valori in euro)

REGIONI	Totale fabbisogno 2004	Entrate proprie delle aziende USL	Partecipazione delle regioni a statuto speciale	IRAP stimata	Addizionale IRPEF stimata	Fabbisogno sanitario finanziato dal decreto legislativo 56/2000	Fondo sanitario ex decreto legislativo 56/2000	Riequilibrio pattizio tra le regioni ex accordo 8 agosto 2001	Mobilità sanitaria del 2002 da verificare tra le Regioni con Bambino Gesù e SMOM	Redistribuzione di 300 miliardi del riequilibrio per esclusività religiosi (come 2002)	Medicina penitenziaria (dati del MEF)	TOTALE DA EROGARE
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PIEMONTE	6.085.046.950	167.095.971		2.523.360.000	494.440.000	2.900.150.979		- 49.499.329	- 20.630.488	8.803.052	853.000	5.857.477.214
VALLE D'AOSTA	168.408.754	4.341.336	58.257.418	*91.230.000*	*14.580.000*	-		-	- 12.846.806	-	44.000	93.007.194
LOMBARDIA	12.384.880.203	344.688.926		7.658.680.000	1.175.060.000	3.206.451.279		75.306.393	396.416.244	34.980.549	820.000	12.547.714.465
BOLZANO	607.785.913	17.089.038	212.826.875	*323.180.000*	*54.690.000*	-		-	5.575.562	-	38.000	383.483.562
TRENTO	641.513.310	17.328.157	277.565.153	*293.090.000*	*53.530.000*	-		-	- 12.500.147	-	48.000	334.167.853
VENETO	6.163.100.458	187.978.900		3.158.680.000	504.100.000	2.312.341.558		1.116.586	100.143.975	6.589.419	363.000	6.083.334.538
FRIULI	1.686.199.090	47.484.584	809.914.506	*689.970.000*	*138.830.000*	-		-	22.289.973	-	160.000	851.249.973
LIGURIA	2.431.756.502	62.729.872		730.890.000	177.430.000	1.460.706.630		18.831.677	2.595.127	7.764.875	307.000	2.398.525.309
E. ROMAGNA	5.795.073.618	171.955.829		2.864.400.000	496.660.000	2.262.057.789		- 47.234.664	231.631.645	6.915.458	510.000	5.814.940.228
TOSCANA	5.126.217.309	138.369.096		2.008.780.000	380.540.000	2.598.528.212		- 48.443.671	72.489.646	6.108.941	391.000	5.018.394.128
UMBRIA	1.215.964.982	34.031.402		340.380.000	79.180.000	762.373.580		- 10.595.226	31.441.978	1.244.096	111.000	1.204.135.428
MARCHE	2.093.636.987	57.467.177		755.650.000	141.860.000	1.138.659.810		- 29.180.929	- 28.142.774	1.758.894	106.000	1.980.711.001
LAZIO	7.156.433.516	162.193.247		3.194.490.000	549.290.000	3.250.460.269		105.267.779	- 70.615.197	37.846.260	782.000	7.067.521.111
ABRUZZO	1.789.945.587	41.537.068		446.900.000	99.090.000	1.202.418.519		- 27.940.966	7.708.821	1.098.237	212.000	1.729.486.611
MOLISE	460.408.330	12.952.736		34.950.000	21.420.000	391.085.594		- 2.553.200	- 4.000.941	-	45.000	440.946.453
CAMPANIA	7.307.049.636	163.215.831		1.294.890.000	337.770.000	5.511.173.805		342.939.016	- 281.427.967	16.662.307	507.000	7.222.514.161
PUGLIA	5.293.177.185	113.350.898		649.480.000	229.530.000	4.300.816.287		117.961.829	- 113.252.154	11.428.525	551.000	5.196.515.487
BASILICATA	816.841.214	16.926.354		56.150.000	37.200.000	706.564.860		3.088.796	- 55.737.991	-	53.000	747.318.665
CALABRIA	2.700.961.098	47.418.994		128.950.000	108.930.000	2.415.662.103		52.603.936	- 195.277.717	231.659	190.000	2.511.289.981
SICILIA	6.665.293.000	128.084.893	2.832.749.525	1.456.700.000	293.080.000		1.954.678.582	94.281.707	- 201.422.783	12.192.141	434.000	3.609.943.647
SARDEGNA	2.159.258.358	45.917.138	626.184.924	562.870.000	113.790.000		810.496.296	24.093.416	- 52.271.309	1.012.437	315.000	1.460.305.840
BAMBINO GESU'									149.618.303			149.618.303
A.C.I.S.M.O.M.									28.215.000			28.215.000
												-
TOTALE REGIONI + B.G	**78.748.952.000**	**1.982.157.447**	**4.817.498.401**	**29.263.670.000**	**5.501.000.000**	**34.419.451.274**	**2.765.174.878**	**620.043.150**	-	**154.636.850**	**6.840.000**	**72.730.816.152**
					Totale entrate proprie e partecipazione regioni a statuto speciale							6.799.655.848
Vincolate e altri enti	601.690.000						601.690.000					601.690.000
obiettivi di P.S.N.	1.155.128.000						1.155.128.000					1.155.128.000
Medicina penitenziaria	6.840.000						6.840.000					
riequilibrio	774.680.000					774.680.000						
TOTALE	**81.287.290.000**					35.194.131.274	4.528.832.878					**81.287.290.000**

ALLEGATO 2

Finanziamento Istituti Zooprofilattici sperimentali 2004

(valori in euro)

REGIONI	Finanziamento
PIEMONTE	14.795.466
VALLE D'AOSTA	
LOMBARDIA	30.786.928
BOLZANO	
TRENTO	
VENETO	17.957.602
FRIULI	
LIGURIA	
EMILIA ROMAGNA	
TOSCANA	
UMBRIA	11.310.283
MARCHE	
LAZIO	15.380.162
ABRUZZO	11.558.631
MOLISE	
CAMPANIA	11.943.032
PUGLIA	11.148.857
BASILICATA	
CALABRIA	
SICILIA	12.706.136
SARDEGNA	12.412.904
TOTALE REGIONI	**150.000.000**

ALLEGATO 3

Rinnovo contrattuale 2002-2003 - anno di riferimento 2004
(legge 350/03, art. 3, c. 52)

(valori in euro)

REGIONI	Contributo per il contratto dei dipendenti	Contributo per il contratto degli IZS
PIEMONTE	50.349.178	1.003.000
VALLE D'AOSTA	-	-
LOMBARDIA	93.827.439	2.491.000
BOLZANO	-	-
TRENTO	-	-
VENETO	49.898.626	1.350.000
FRIULI	-	-
LIGURIA	22.414.958	-
EMILIA ROMAGNA	47.589.547	-
TOSCANA	42.577.157	-
UMBRIA	9.799.504	787.000
MARCHE	17.177.292	-
LAZIO	44.942.555	1.103.000
ABRUZZO	13.798.153	875.000
MOLISE	3.266.502	-
CAMPANIA	46.350.529	428.000
PUGLIA	35.255.688	529.000
BASILICATA	5.237.666	-
CALABRIA	20.331.156	-
SICILIA	24.028.497	721.000
SARDEGNA	13.155.553	713.000
TOTALE REGIONI	**540.000.000**	**10.000.000**
TOTALE CONTRATTO		**550.000.000**

04A10863

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate Ufficio di Lodi nella giornata 6 ottobre 2004, dalle ore 10 alle 14,30.

Motivazione.

La motivazione del presente atto scaturisce dalla circostanza che dalle ore 10 del giorno 6 ottobre 2004 l'ufficio di Lodi è stato evacuato per la possibile presenza di un ordigno esplosivo nei locali dell'adiacente Banca popolare di Lodi, facenti parte dello stesso immobile.

Ciò ha causato l'interruzione dei servizi che l'Agenzia delle entrate eroga al pubblico con conseguenti disservizi per l'utenza.

Lo stato di allerta è terminato alle ore 14,30.

Il Garante del contribuente con propria nota protocollo n. 1754/2004 del 20 ottobre 2004 ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b)*.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b)*.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 ottobre 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A10833

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Busto Arsizio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate Ufficio di Busto Arsizio nei giorni 5 e 6 ottobre 2004.

Motivazione.

La motivazione del presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio di Busto Arsizio nei giorni 5 e 6 ottobre 2004 è rimasto chiuso al pubblico a seguito di un allagamento avvenuto nello stabile del sudetto ufficio nella notte tra il 4 e 5 ottobre.

Il Garante del contribuente con propria nota protocollo n. 1755/2004 del 20 ottobre 2004, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b)*.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b)*.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 ottobre 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A10834

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DECRETO 21 ottobre 2004.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lattulosio ABC», ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE
IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione del direttore generale AIFA.I-C 1.a-8233 del 16 settembre 2004, con la quale è previsto che lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco è assicurato dagli Uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti i dirigenti di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2004;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società ABC Farmaceutici S.p.a. non ha presentato domanda di rinnovo per il medicinale di cui al presente decreto;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Decreta:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LATTULOSIO ABC, registrato a nome della società ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II, 72 - Torino, codice fiscale n. 08028050014 nelle confezioni:

20 bustine monodose 10 g - A.I.C. n. 027627013;

«65% sciroppo» flacone 200 ml - A.I.C. n. 027627037,

non è rinnovata.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il dirigente: GUALANO

04A10802

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 11;

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui è stato emanato lo statuto di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 165;

Viste le delibere del senato accademico delle sedute in data 10 giugno 2004 e 20 luglio 2004 con le quali sono state approvate le modifiche agli articoli: 5, commi 2 e 3; 24, comma 1; 32, comma 1, lett. *c)*; 47, comma 3; 51, comma 4 dello statuto, nonché l'introduzione di una norma transitoria e di una norma interpretativa e le modifiche agli articoli 7, commi 1 e 5; 17, comma 6; 18, comma 5 del regolamento generale di Ateneo;

Vista la nota del MIUR prot. n. 2504 del 26 ottobre 2004, con cui vengono fatte osservazioni in merito all'art. 5, commi 2 e 3 dello statuto e all'art. 7, comma 1 del regolamento generale di Ateneo;

Considerato che le osservazioni rivolte all'art. 5, commi 2 e 3 dello statuto e all'art. 7, comma 1 del regolamento generale di Ateneo si riflettono solo sull'art. 32 e sulla norma interpretativa dello statuto;

Ritenuto quindi di dover considerare approvate le modifiche agli articoli 24, comma 1; 47, comma 3; 51, comma 4 dello statuto, nonché l'introduzione della norma transitoria;

Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, le modifiche, evidenziate in corsivo, ai seguenti articoli dello statuto:

Art. 24.
Il preside

1. Il preside è eletto dal consiglio di facoltà nella sua composizione più allargata tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo, che hanno optato per il regime di tempo pieno e dura in carica *quattro* anni. Le modalità di elezione sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

Omissis;

Art. 47.
Il rettore

Omissis;

3. Il rettore dura in carica *quattro* anni accademici.

Art. 51.
Il senato accademico - Composizione

Omissis;

4. I membri elettivi durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

Omissis;

Norma transitoria

1. È prorogato di un anno il mandato del rettore, dei presidi e dei membri elettivi del senato accademico, attualmente in carica, ad eccezione dei presidi delle facoltà nelle quali siano state indette, alla data del 10 giugno 2004, le elezioni del preside.

2. I mandati conseguenti alle elezioni che si terranno successivamente alla data di cui al comma precedente avranno durata quadriennale.

Perugia, 26 ottobre 2004

Il rettore: BISTONI

04A10809

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 2004), **coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2004, n. 265** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega del Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui apportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Vigilanza sulla fornitura dei serrvizi di navigazione aerea e di traffico aereo

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, *quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme*, in applicazione dell'articolo 4 del *regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004*, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *ivi inclusa la stipula di contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV S.p.a. e l'approvazione delle tariffe.*

2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professjonale del proprio personale. ENAV S.p.a. *garantisce la conformità* degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonché il mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.

3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV S.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 1-*bis*.

Disposizioni sulle gestioni aeroportuali

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonché le modalità di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decandenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.

4. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.

Art. 1-*ter*.

Esercizio della vigilanza

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i con-

cessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato):

«Art. 11 *(Vigilanza).* — 1. Compete al Ministro dei trasporti e della navigazione:

a) vigilare sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali verificando che essa si svolga nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento, dalla convenzione dal contratto di programma, con particolare attenzione al rispetto dei principi di sicurezza, efficienza ed efficacia, economicità, alla imparziale erogazione dei servizi, alla continuità, alla regolarità, alla integrazione modale;

b) approvare gli aggiornamenti e le variazioni al programma di intervento e al piano degli investimenti formulate in relazione all'andamento delle attività aeroportuali;

c) vigilare sulla realizzazione del programma di intervento e del piano degli investimenti, sulla scorta di una relazione annuale trasmessa dalle società affidatarie;

d) verificare l'attuazione della disciplina stabilita nella Carta dei servizi.

2. Per consentire il corretto adempimento dei compiti di vigilanza, per il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro del tesoro, nominano, rispettivamente, un sindaco in ciascuna delle società di gestione aeroportuale.

3. Il sindaco nominato dal Ministro del tesoro assume, a norma delle disposizioni vigenti, la funzione di presidente del collegio sindacale della società di gestione aeroportuale».

Art. 2.

Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale

1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e *coordinandosi* con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinario movimento degli aeromobili sui piazzali.

2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinario movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attivita di movimentazione degli aeromobili.

3. *L'E.N.A.C. sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonché gli altri organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione.*

4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a., *ai vettori* ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea *afferenti alla struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luininosa (AVL), anche a fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti.*

Art. 3.

Soppressioni

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono sopresse:

a) alla lettera *c)* le parole: «, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamento impiegato»;

b) alla lettera *e)* le parole: «, nonché alla certificazione degli impianti».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Compiti dell'Ente).* — 1. L'Ente fornisce i servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi aerei di pertinenza italiani, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, fatti salvi gli spazi aerei destinati al traffico aereo operativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484. Esso svolge altresì ogni altra attività connessa come determinato nello statuto, nel contratto di programma e nel contratto di servizio.

2. All'Ente competono, in particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi:

a) di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea, nel servizio di informazione di volo, nel servizio consultivo e di allarme;

b) di meteorologia aeroportuale;

c) di informazione aeronautica;

d) di telecomunicazioni aeronautiche;

e) di radio-navigazione e radio-diffusione.

3. L'Ente svolge inoltre i seguenti compiti:

a) promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni di volo;

b) cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti;

c) provvede alla formazione e all'addestramento di personale aeronautico specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi;

d) produce la cartografia;

e) provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure degli apparati di radio-navigazione.».

Art. 3-*bis.*

Controllo e divieto di partenza degli aeromobili

1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 801 (Controllo degli aeromobili). — L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.

Art. 802 (Divieto di partenza). — L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale».

Art. 4.

Disposizioni attuative e finanziarie

1. *(Soppresso).*

2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina sulla base del sistema tariffario di ENAV s.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del *regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004*, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza, *e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a.*

3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. può avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della società medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

3-bis. *Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data dal 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

3-ter. *All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, primo periodo, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;*

b) *dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. *Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione».*

3-quater. *Il comma 3*-ter *non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile E.N.A.C.), come modificato dalla presente legge:

Art. 4 *(Organi dell'Ente)*. — 1. Sono organi dell'E.N.A.C.:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il direttore generale.

2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica quattro anni e la nomina è rinnovabile una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del tesoro, e tre membri supplenti.

5. Il direttore generale è nominato, per la durata di *quattro anni* con possibilità di conferma per non più di una volta, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale. La nomina, il conferimento delle relative funzioni, i parametri di determinazione degli emolumenti sono attribuiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.

5-bis. *Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione.*

6. I componenti effettivi degli organi dell'E.N.A.C., se appartenenti ad amministrazioni pubbliche sono, a domanda, collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato; hanno diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della domanda, fatte salve le progressioni automatiche previste da leggi o contratti di lavoro.

7. I componenti degli organi dell'Ente, a pena di decadenza non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza nelle imprese nel settore di competenza dell'Ente.

8. I componenti degli organi dell'Ente non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza fino a quattro anni successivi alla scadenza del mandato; la violazione di tale divieto comporta, in relazione a quanto percepito, l'irrogazione da parte dell'amministrazione vigilante di una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel minimo, a lire 50 milioni e, nel massimo, alla maggiore somma tra i 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

9. Gli organi dell'E.N.A.C. sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati, a valere sul bilancio dell'Ente, gli emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti, al direttore generale, ai membri dell'Ufficio commissariale di cui all'art. 8, nonché ai membri della commissione e della segreteria tecnica di cui all'art. 13.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

Art. 13 *(Revisione statutaria)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazioni, indirizzo e relativo controllo strategico:

1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;

d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;

f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;

g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;

h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;

o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera *a)*; il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera *h),* sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A11009

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 novembre 2004, n. **8.**

Aggiornamento dei valori del PIL nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/PIL relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'articolo 28 della legge n. 448/1998. (Estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti).

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Alle amministrazioni provinciali e comunali

Alle comunità montane

In adempimento di quanto previsto dal penultimo capoverso della sezione prima della circolare n. 1 del 26 marzo 1999, si comunicano i valori del Pil nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/pil relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998. I dati sono desunti dalla Relazione Previsionale e Programmatica presentata in Parlamento il 30 settembre 2004.

Per il periodo 2004-2009 i dati del PIL nazionale (milioni di euro) da utilizzare nella formulazione dei piani finanziari sono i seguenti:

2004 euro 1.353.912

2005 euro 1.413.847

2006 euro 1.476.765

2007 euro 1.541.686

2008 euro 1.610.242

2009 euro 1.681.093

Questi dati saranno mantenuti invariati per tutto il periodo di vigenza dei piani presentati nel corso del 2001 anche se, nei fatti, essi potranno divergere in più o in meno.

Roma, 4 novembre 2004

Il dirigente generale della direzione I del Dipartimento del tesoro
SADUN

04A10973

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 novembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2874
Yen giapponese	136,64
Corona danese	7,4330
Lira Sterlina	0,69660
Corona svedese	9,0793
Franco svizzero	1,5304
Corona islandese	87,58
Corona norvegese	8,1540
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57690
Corona ceca	31,481
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,44
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6786
Lira maltese	0,4313
Zloty polacco	4,3141
Leu romeno	39684
Tallero sloveno	239,81
Corona slovacca	39,885
Lira turca	1883800
Dollaro australiano	1,6992
Dollaro canadese	1,5506
Dollaro di Hong Kong	10,0131
Dollaro neozelandese	1,8636
Dollaro di Singapore	2,1330
Won sudcoreano	1433,39
Rand sudafricano	7,8593

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A11011

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica all'estratto del decreto/IP n. 555 del 19 novembre 2003, relativo alla specialità medicinale «Sandimmun neoral».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 669

Medicinale: SANDIMMUN NEORAL 035610056.

Titolare A.I.C.: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Giovanni Lanza n. 3 - c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 06966430636.

Variazione A.I.C.: rettifica all'estratto del decreto/IP n. 555 del 19 novembre 2003.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997 «Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano»;

Vista la domanda presentata in data 27 maggio 2004.

Con riferimento all'estratto del decreto/IP n. 555 del 19 novembre 2003 relativo al medicinale «Sandimmun neoral» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 81 del 6 aprile 2004, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, riscontrato un errore nel predetto estratto del decreto/IP n. 555 del 19 novembre 2003 in merito alla indicazione del Paese di importazione «Grecia», si ritiene opportuno procedere alla seguente rettifica: al rigo 8 dell'estratto del decreto/IP n. 555 del 19 novembre 2003 da: Grecia, a: Spagna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10803

Comunicato di rettifica all'estratto del decreto/IP n. 554 del 19 novembre 2003, relativo alla specialità medicinale «Sandimmun neoral».

Estatto provvedimento A.I.C. n. 670 del 1º luglio 2004

Medicinale: SANDIMMUN NEORAL 035610068.

Titolare A.I.C.: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Giovanni Lanza n. 3 - c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale 06966430636.

Variazione A.I.C.: rettifica all'estratto del decreto/IP n. 554 del 19 novembre 2003.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997 «Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano»;

Vista la domanda presentata in data 27 maggio 2004.

Con riferimento all'estratto del decreto/IP n. 554 del 19 novembre 2003 relativo al medicinale «Sandimmun neoral» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 81 del 6 aprile 2004, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, riscontrato un errore nel predetto estratto del decreto/IP n. 554 del 19 novembre 2003 in merito alla indicazione del Paese di importazione «Grecia», si ritiene opportuno procedere alla seguente rettifica: al rigo 8 dell'estratto del decreto/IP n. 554 del 19 novembre 2003 da: Grecia, a: Spagna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10805

Comunicato di rettifica all'estratto del decreto/IP n. 556 del 19 novembre 2003, relativo alla specialità medicinale «Sandimmun neoral».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 671 del 1º luglio 2004

Medicinale: SANDIMMUN NEORAL 035610043.

Titolare A.I.C.: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Giovanni Lanza n. 3 - c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 06966430636.

Variazione A.I.C.: rettifica all'estratto del decreto/IP n. 556 del 19 novembre 2003.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997 «Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano»;

Vista la domanda presentata in data 27 maggio 2004.

Con riferimento all'estratto del decreto/IP n. 556 del 19 novembre 2003 relativo al medicinale «Sandimmun neoral» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 81 del 6 aprile 2004, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, riscontrato un errore nel predetto estratto del decreto/IP n. 556 del 19 novembre 2003 in merito alla indicazione del Paese di importazione «Grecia», si ritiene opportuno procedere alla seguente rettifica: al rigo 8 dell'estratto del decreto/IP n. 556 del 19 novembre 2003 da: Grecia, a: Spagna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10804

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 212/1992. Decreto n. 171 del 19 aprile 2001 come modificato dal decreto n. 176 del 13 maggio 2003 Graduatoria dei progetti ammissibili al contributo con indicazione di quelli finanziati sulla base delle risorse disponibili

Graduatoria dei progetti 212 anno 2003 **-Stanziamento € 4.461.977,00**

	Codice	Val	Pr.	Tot	Società	Costo definitivo dell'iniziativa	Contributo Concedibile	Contributo Concesso	
1	ALB4	59	60	119	COMES Srl di San Benedetto del Tronto	€ 550.149,00	€ 274.725,00	€ 274.725,00	€ 274.725,00
2	CRO7	60	50	110	COIP	€ 600.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 574.725,00
3	MOLD2	57	50	107	TREVISO GLOCAL	€ 521.208,00	€ 263.523,00	€ 263.523,00	€ 838.248,00
4	UCR3	47	60	107	CONSORZIO PROGETTO LAZIO 92	€ 791.682,00	€ 395.841,00	€ 395.841,00	€ 1.234.089,00
5	LET1	55	50	105	ENGINEERING	€ 810.680,00	€ 390.880,00	€ 390.880,00	€ 1.624.969,00
6	SLOV3	42	60	102	ICARO Srl	€ 348.159,00	€ 100.966,00	€ 100.966,00	€ 1.725.935,00
7	CRO3	51	50	101	Comune di Genova	€ 470.291,00	€ 235.145,50	€ 235.145,50	€ 1.961.080,50
8	CRO10	50	50	100	LACO SAR	€ 432.170,00	€ 216.085,00	€ 216.085,00	€ 2.177.165,50
9	EGIT3	50	50	100	CNA - Associazione Provinciale di Ancona	€ 280.100,00	€ 140.050,00	€ 140.050,00	€ 2.317.215,50
10	RUS7	49	50	99	Consorzio Europeo per lo Sviluppo della Formazione–CESFO Società Consortile a r.l.	€ 354.775,00	€ 177.387,50	€ 177.387,50	€ 2.494.603,00
11	TUN4	49	50	99	ELDO S.R.L.	€ 1.011.546,00	€ 298.406,00	€ 298.406,00	€ 2.793.009,00
12	TUN6	49	50	99	Agecoserv	€ 957.821,00	€ 275.046,00	€ 275.046,00	€ 3.068.055,00
13	TURCH2	58	40	98	CNA Puglia	€ 800.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 3.468.055,00
14	RUS4	57	40	97	TELERETE NORD EST	€ 310.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 3.623.055,00
15	RUS10	46	50	96	Tonutti S.p.A.	€ 729.450,00	€ 364.725,00	€ 364.725,00	€ 3.987.780,00
16	UCR 2	45	50	95	GAIA	€ 464.354,00	€ 232.177,00	€ 232.177,00	€ 4.219.957,00
17	CEK1	59	30	89	A.T.P. s.r.l.	€ 619.379,00	€ 309.689,50	€ 242.020,00	€ 4.461.977,00
18	CEK2	48	40	88	Sim	€ 583.577,00	€ 291.788,50	€ 0,00	€ 0,00
19	CEK6	58	30	88	ARTECA	€ 593.969,00	€ 296.394,50	€ 0,00	€ 0,00
20	SLOVAK2	57	30	87	Inform	€ 843.882,00	€ 413.000,00		
21	BULG4	57	30	87	Cofimp	€ 349.959,00	€ 174.890,00		
22	UCR4	46	40	86	MB Progetti	€ 778.265,00	€ 389.130,00		
23	CRO5	55	30	85	COOP CONS. NORDEST	€ 341.947,00	€ 102.584,00		
24	ROM15	42	40	82	Progetto Software srl	€ 279.850,00	€ 137.499,00		
25	SLOVAK1	59	20	79	ATP	€ 822.220,00	€ 411.110,00		
26	BULG2	58	20	78	E.C.O. Eco Consultants Organization srl	€ 681.982,46	€ 340.991,00		
27	ROM16	48	30	78	Texilia Spa	€ 1.349.793,50	€ 413.165,52		
28	POL2	47	30	77	Fondazione Luigi Clerici	€ 826.000,00	€ 413.000,00		
29	ROM18	46	30	76	S. P. S. (Società per il software)	€ 236.388,00	€ 118.194,00		
30	GEO1	56	20	76	UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CASERTA	€ 429.767,40	€ 214.861,50		
31	EGIT1	43	30	73	CIEM S.C.p.A.	€ 462.500,00	€ 231.250,00		
32	UCR1	42	30	72	Sealand Italia	€ 316.787,00	€ 94.719,13		
33	RUS9	51	20	71	Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	€ 471.880,00	€ 210.910,00		
34	CRO4	51	20	71	INFORMEST	€ 689.523,00	€ 344.761,70		
35	EGIT4	51	20	71	Italian Giftware Association	€ 1.280.928,26	€ 353.536,20		
36	MOLD1	50	20	70	SAM PROGETTI Srl	€ 147.266,00	€ 42.920,00		
37	ROM3	57	10	67	IAL FRIULI	€ 286.681,00	€ 143.341,00		
38	RUS3	46	20	66	CEPI ITALIA Spa	€ 292.913,00	€ 146.457,00		
39	ROM10	45	20	65	Pometheus	€ 463.472,00	€ 231.736,00		
40	SLOV1	44	20	64	COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI – PROGETTAZIONE s.c.r.l.	€ 708.620,00	€ 354.310,00		
41	ROM1	43	20	63	HRS S.r.l	€ 183.360,00	€ 91.680,00		
42	ROM7	42	20	62	O.M.C.I.. S.r.l.	€ 396.948,12	€ 198.474,06		
43	RUS12	42	20	62	CO.MA.S. Converting Machinery Sideco s.r.l.	€ 801.610,00	€ 400.805,00		
44	SLOV4	42	20	62	Grandi Stazioni S.p.A.	€ 403.120,00	€ 178.985,28		
45	BULG1	51	10	61	Deamaltea Srl	€ 397.300,00	€ 198.650,00		
46	ROM11	50	10	60	IMM spa	€ 820.000,00	€ 410.000,00		
47	AZB1	45	10	55	Pietro Fiorentini SpA	€ 397.300,00	€ 105.278,23		
48	ROM22	43	10	53	NEMESIS S.n.c.	€ 199.716,00	€ 99.858,00		
49	EGIT2	42	10	52	Consorzio MED EUROPE EXPORT	€ 670.804,80	€ 335.402,40		
50	BULG3	52	0	52	Arcotronis Ind.	€ 420.415,68	€ 210.207,84		
51	POL4	52	0	52	Nyltstar C.D. S.p.A.	€ 747.518,00	€ 373.759,00		
52	ROM19	42	10	52	CORNUCOPIA scarl	€ 826.000,00	€ 413.000,00		
53	ROM23	47	0	47	COSTRUZIONI DONDI SpA	€ 596.895,77	€ 298.447,89		

04A10806

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie dell'organismo Certi - Plant Sas di Stefano Liverani & C., in Imola.

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 25 ottobre 2004 il seguente organismo:

1) Certi-Plant Sas di Stefano Liverani & C - Via Leopardi 71 - 40026 Imola (Bologna):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A10780

Abilitazioni all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo Treviso Tecnologia, in Lancenigo di Villorba.

Vista la direttiva 89/106/CE recipita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 27 ottobre 2004 l'organismo «Treviso Tecnologia», con sede in Lancenigo di Villorba (Treviso) è stato abilitato quale organismo di certificazione delle prove iniziali per porte industriali, commerciali e garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco e controllo del fumo sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 27 ottobre 2004 l'organismo «Treviso Tecnologia», con sede in Lancenigo di Villorba (Treviso) è stato abilitato quale organismo di certificazione delle prove iniziali per isolanti termici per l'edilizia sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

04A10781

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sulamid»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 885 del 21 ottobre 2004

Medicinale: SULAMID.

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via S. Michele Degli Scalzi, 73, cap 56100, Italia, codice fiscale n. 00108790502.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13), riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica di tipo II richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di patata 10,0 mg, lattosio monoidrato 52,5 mg, metilcellulosa 1500 cps 0,7 mg, silice 4,8 mg, magnesio stearato 2,0 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: carbossimetilamido sodico (tipo A) 12,0 mg, lattosio monoidrato 34,8 mg, cellulosa microcristallina 18,0 mg, ipromellosa 3,4 mg, magnesio stearato 1,8 mg.

Alla nuova formulazione approvata viene altresì attribuito un periodo di validità di tre anni,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027547013 - «50 mg compresse» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluixol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 888 del 21 ottobre 2004

Specialità medicinale: FLUIXOL.

Società: Sintofarm Farmaceutici S.p.a., via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (Reggio Emilia).

«15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 024559078.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale «Fluixol», «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 024559078, prodotti anteriormente al 21 aprile 2004, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 390 del 31 marzo 2004, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 18 ottobre 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambrotus»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 889 del 21 ottobre 2004

Specialità medicinale: AMBROTUS.

Società: Epifarma S.r.l., via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

«15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034742015.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale «Ambrotus», «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034742015, prodotti anteriormente al 21 aprile 2004, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 401 del 31 marzo 2004, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 18 ottobre 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ialurex Ipotonico»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 904 del 21 ottobre 2004

Medicinale: IALUREX IPOTONICO.

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb Oftal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, corso Italia, 141, cap 95127, Italia, codice fiscale n. 03133360879.

Variazione A.I.C.:

Riduzione del periodo di validità (B11).

1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine);

31. Modifica della forma del contenitore.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

sono autorizzate le seguenti modifiche:

sostituzione dell'officina di produzione:

da: Fidia Farmaceutica S.p.a. - Abasno Terme (Padova);

a: dott. Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH - Berlino (Germania);

modifica della forma del contenitore monodose;

modifica del confezionamento secondario, con eliminazione della busta in materiale accoppiato carta/alluminio;

riduzione del periodo di validità da 36 a 12 mesi, con le seguenti condizioni di conservazione: «Non conservare a temperatura superiore a 25ºC; conservare lontano da fonti di calore, conservare nella confezione originale per riparare il prodotto dalla luce».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029544018 - «4 mg/ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10674

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Egibren»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 905 del 21 ottobre 2004

Medicinale: EGIBREN.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale 01513360345.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027852033 - 10 flaconcini orali 10 mg varia a: «10 mg soluzione orale» 10 flaconcini orali 10 mg.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «10 mg compresse rivestite» 15 compresse» (A.I.C. n. 027852021), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A10677

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Octaplas»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 907 del 21 ottobre 2004

Medicinale: OCTAPLAS.

Titolare A.I.C.: Octapharma pharmazeutika produktionsgesellschaft M.B.H., con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Oberlaaer strasse, 235, Austria.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate.

A.I.C. n. 034540017 - «Soluzione per infusione endovenosa» sacca 200 ml varia a:

«Soluzione per infusione» sacca 200 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10675

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sustanon»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 912 del 21 ottobre 2004

Medicinale: SUSTANON.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, con sede legale e domicilio fiscale in Oss, Kloosterstraat, 6, c.a.p. 5349 AB, Olanda (NL).

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 016094017 - im 1 f 1 ml varia a: «soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala da 1 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10676

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seledat»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 913 del 21 ottobre 2004

Medicinale: SELEDAT.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Giacomo Chiesi, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale n. 00959190349.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027853035 - 10 flaconcini orali 10 mg varia a: «10 mg soluzione orale» 10 flaconcini 10 mg (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «10 flaconcini orali 10 mg» (A.I.C. n. 027853035), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A10678

Comunicato di rettifica relativo alla determinazione 29 ottobre 2004, recante: «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)».

Nella determinazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, alla pag. 152, al 1º e 2º rigo, dove è scritto: «La prescrizione a carico dell'SSN, su diagnosi e piano terapeudico di strutture specialistiche delle aziende sanitarie, è limitata alla seguente condizione» leggasi: «La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione». Ciò significa che gli antistaminici vengono prescritti dal medico di medicina generale, alle condizione previste dalla nota 89, senza nessuna necessità della diagnosi e piano terapeudico dello specialista.

04A11043

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003 del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti società per azioni

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del consiglio di amministrazione del 25 novembre 2004 sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,65%
15 anni	4,05%
20 anni	4,30%
25 anni	4,50%
30 anni	4,60%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,50%
15 anni	3,90%
20 anni	4,15%
25 anni	4,35%
30 anni	4,45%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	3,70%	4,15%	4,40%	4,65%	4,75%
60%	3,75%	4,20%	4,45%	4,70%	4,85%
80%	3,80%	4,25%	4,55%	4,80%	4,95%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003.

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

04A10835

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401264/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.